COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 17.11.2010
COM(2010) 676 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Applicazione del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

SEC(2010) 1391

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Applicazione del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. INTRODUZIONE

Lo statuto della società europea ("regolamento SE")[1] è stato adottato l'8 ottobre 2001, dopo oltre trent'anni di negoziati in sede di Consiglio. Grazie allo statuto è stato possibile creare una nuova forma giuridica denominata Società europea, nota anche con l'acronimo SE (dal latino *Societas Europaea*). Secondo i considerando, gli obiettivi del regolamento SE miravano, fra l'altro, a eliminare gli ostacoli per le operazioni di raggruppamento tra società di Stati membri differenti, […] a consentire alle società di dimensioni europee di fondere, progettare e attuare la riorganizzazione delle loro attività su scala comunitaria, nonché di trasferire la sede sociale in un altro Stato membro garantendo, al tempo stesso, un'adeguata tutela degli interessi degli azionisti di minoranza e dei terzi, […] a far corrispondere il più possibile l'unità economica e l'unità giuridica dell'impresa nella Comunità, […] a permettere la costituzione e la gestione di società di dimensioni europee, senza gli ostacoli dovuti alla disparità delle legislazioni nazionali applicabili alle società commerciali e ai limiti territoriali della loro applicazione […] e […] a consentire alle società di dimensioni europee di adattare la propria struttura organizzativa e di scegliere un sistema appropriato di governo societario, capace di garantire una gestione efficace, una vigilanza adeguata e il rispetto dei diritti dei lavoratori in materia di coinvolgimento[2].

Il regolamento SE è integrato dalla direttiva 2001/86/CE del Consiglio sul coinvolgimento dei lavoratori nella SE ("direttiva SE"). Il termine per adeguare la legislazione nazionale a quella europea in materia di SE era stato fissato per l'8 ottobre 2004, ma è stato rispettato solo da otto Stati membri. La direttiva SE è stata recepita in tutti gli Stati membri solo all'inizio del 2007.

L'articolo 69 del regolamento SE richiede alla Commissione di presentare, entro cinque anni dalla sua entrata in vigore, una relazione sull'applicazione del regolamento e, se del caso, eventuali proposte di modifica. Al fine di raccogliere i dati necessari in merito all'applicazione pratica dello statuto della SE, la direzione generale del Mercato interno e dei servizi della Commissione europea ha commissionato uno studio esterno e ha consultato le parti interessate in occasione di una consultazione pubblica e di una conferenza[3].

---

1 Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE).

2 Considerandi 1, 2, 4, 6, 7, 14 e 21 del regolamento SE.

3 Lo studio esterno elaborato da Ernst&Young (in prosieguo: "studio E&Y"), la relazione di sintesi della consultazione e le informazioni relative alla conferenza del 26 maggio 2010 sono disponibili al seguente indirizzo internet: http://ec.europa.eu/internal_market/company/se/index_en.htm.

2. APPLICAZIONE DELLO STATUTO DELLA SE: INVENTARIO DELLE SE

Alla data del 25 giugno 2010 erano registrate 595 SE negli Stati membri UE/SEE. Il numero di SE è cresciuto in maniera esponenziale dal 2004 al 2008. Nel 2009, il numero di nuove SE è diminuito rispetto al 2008, ma nel 2010 il trend ha visto un nuovo aumento. Sono state registrate società europee in 21 dei 30 Stati membri UE/SEE, soprattutto nella Repubblica ceca o in Germania (circa il 70%). Sono poche invece le SE registrate negli Stati membri dell'Europa meridionale, ad eccezione di Cipro.

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione contiene informazioni dettagliate sull'inventario delle SE e sulle loro caratteristiche, nonché sulla legislazione SE applicabile nei vari Stati membri.

3. PRINCIPALI FATTORI E TENDENZE

3.1. Pro e contro per la costituzione di una SE

Le testimonianze raccolte dalle società indicano che, in generale, la decisione di costituire o meno una SE dipende dal modello aziendale specifico e si basa su una serie di ragioni significative per una determinata società. Le ragioni possono essere svariate ed è difficile individuare una tendenza generale applicabile a tutte le società. Tuttavia, alcune motivazioni sembrano essere più rilevanti di altre, mentre altre appaiono più significative in determinati Stati membri e settori di attività. Di seguito sono illustrate alcune motivazioni individuate dalle società come fattori positivi o negativi.

L'**immagine europea** di una SE è indicata come uno dei fattori positivi più importanti. Si rivela particolarmente interessante per le società che vogliono sottolineare la loro appartenenza europea o intendono trarre vantaggio da una forma giuridica europea, più conosciuta rispetto alle forme nazionali, allo scopo di penetrare nei mercati di altri Stati membri senza dover costituire affiliate estere. Tuttavia, l'importanza dell'immagine europea può variare: è considerata un vantaggio specialmente per le società in piccoli paesi, nell'Europa orientale, in Belgio e nei paesi orientati all'esportazione (ad esempio, la Germania), mentre in alcuni Stati membri e in specifici settori si considera che una denominazione nazionale si "venda" meglio di quella europea.

Il **carattere soprannazionale** di una SE è considerato un potenziale vantaggio in caso di fusioni transfrontaliere o modifiche strutturali all'interno di un gruppo (ad esempio, la trasformazione di controllate nazionali in succursali della società madre). In particolare, questo fattore concorre a mascherare la sensazione di una "sconfitta" nazionale della direzione e del personale della società incorporata o delle società precedentemente affiliate.

La **possibilità di trasferire la sede sociale** in un altro Stato membro è considerata un incentivo fondamentale, oltre che un vero e proprio vantaggio comparativo della SE rispetto alle società nazionali. In assenza di una direttiva in merito al trasferimento transfrontaliero della sede sociale di un'impresa, la SE continua a essere l'unica forma societaria che consente alle società di trasferire la propria sede sociale in un altro Stato membro, senza dover ricorrere

alla liquidazione[4]. Questa possibilità pare essere particolarmente interessante per le holding. In realtà, sono poche le SE che hanno trasferito la propria sede sociale (49 al 25 giugno 2010).

La possibilità di ricorrere alla SE per effettuare una **fusione transfrontaliera** era considerata un fattore importante fino all'entrata in vigore della direttiva sulle fusioni transfrontaliere. Inoltre, le società e i consulenti giuridici riferiscono che le disposizioni relative alla partecipazione dei lavoratori sono più flessibili nella direttiva summenzionata rispetto allo statuto della SE, sebbene le organizzazioni dei lavoratori siano di parere contrario.

Un altro fattore positivo sollevato da diversi partecipanti alla consultazione pubblica è stato il potenziale della SE per la **riorganizzazione e la semplificazione della struttura del gruppo**. Stando a quanto riportato, la trasformazione di una società in una SE, inclusa la conversione delle affiliate in succursali, si rivela particolarmente interessante per le società operanti nel settore finanziario e assicurativo. Tra i vantaggi elencati, rientrano la presenza di una sola autorità di vigilanza (anziché una serie di autorità in tutti gli Stati membri in cui una società ha delle affiliate) e una maggiore facilità nell'osservanza dei requisiti patrimoniali. Tuttavia, i vantaggi di una simile ristrutturazione attraverso una SE non sono evidenti (dal momento che si potrebbe realizzare anche attraverso una società nazionale), a meno che non si sommino ad altri vantaggi, come l'immagine europea, il carattere sopranazionale della SE o la possibilità di trasferire la sede.

I partecipanti alla consultazione pubblica hanno citato anche altri vantaggi della forma giuridica delle SE in relazione ai finanziamenti (posizione migliore nelle negoziazioni con le banche e nelle richieste di sostegno finanziario dell'UE) e alla flessibilità delle disposizioni della SE in materia di coinvolgimento dei lavoratori negli Stati membri in cui questi aspetti sono regolamentati da norme obbligatorie. Con riferimento all'ultimo aspetto, sia le società che i sindacati sottolineano come lo statuto della SE offra la possibilità di: i) negoziare un modello di coinvolgimento dei lavoratori, adattandolo alle esigenze specifiche della società o del gruppo, invece di dover osservare norme nazionali obbligatorie, ii) raggruppare rappresentanti provenienti da vari Stati membri anziché da un singolo Stato (questo aspetto può rivelarsi utile per creare una coscienza europea dei lavoratori e potrebbe rappresentare un vantaggio per i gruppi operanti a livello europeo) e iii) ridurre le dimensioni dell'organo di vigilanza per aumentarne l'efficienza. Dalle informazioni raccolte è emerso che la SE viene a volte utilizzata per conservare lo stesso sistema di coinvolgimento dei lavoratori, indipendentemente da un eventuale incremento dei dipendenti dell'impresa[5].

I **costi di costituzione, le procedure lunghe e complesse e le incertezze giuridiche**, unite alla **carenza di conoscenze pregresse ed esperienze pratiche** dei consulenti e delle autorità pubbliche competenti, sono considerati i principali fattori negativi per la *costituzione di una SE*. Allianz SE e BASF SE sono due esempi ben noti che testimoniano i costi elevati di costituzione di una SE (rispettivamente 95 milioni di euro e 5 milioni di euro). Tralasciando questi due casi, i costi di costituzione medi per le SE intervistate nello studio esterno ammontano a circa 784 000 euro (inclusi i costi di consulenza legale e fiscale, le spese di

[4] In realtà, lo statuto della SE prevede che l'amministrazione centrale sia trasferita contemporaneamente alla sede sociale, riducendo così il vantaggio dell'operazione.

[5] I sindacati riferiscono che in Germania la SE è stata raramente costituita per mantenere lo stesso livello di partecipazione dei lavoratori nell'organo di vigilanza, sebbene la soglia per una società nazionale (500 o 2 000 lavoratori) richiederebbe una modifica nella rappresentazione dei lavoratori all'interno dell'organo.

traduzione e di registrazione). I costi di costituzione complessivi variano approssimativamente da 100 000 euro fino a 2-4 milioni di euro.

Il problema principale riscontrato nella *gestione delle SE* è la **scarsa conoscenza** del mondo imprenditoriale all'interno e all'esterno dell'UE **di questa forma giuridica**. Annunciando l'adozione della forma SE, spesso la direzione si trova costretta a doverne illustrare le caratteristiche ai partner commerciali (clienti, fornitori, banche, ecc.) e ai lavoratori.

Per molte società, consulenti giuridici e associazioni di imprese, le norme relative al **coinvolgimento dei lavoratori** rappresentano un fattore negativo in quanto richiedono procedure lunghe e complesse, specialmente negli Stati membri in cui la legislazione nazionale non prevede un sistema di partecipazione dei lavoratori. A volte, queste norme sono considerate eccessive, in particolare nei casi in cui il processo di coinvolgimento riguarda solo pochi lavoratori. In certi casi, anche il requisito per cui la registrazione di una SE non può essere effettuata prima del completamento dei negoziati sul coinvolgimento dei lavoratori, viene indicato come un importante fattore negativo, specialmente per le società quotate per le quali la certezza delle procedure e delle tempistiche di registrazione rivestono un ruolo determinante. Tuttavia, le organizzazioni dei lavoratori non sono di questo parere.

3.2. Tendenze relative alla distribuzione delle SE

In base allo studio esterno e alle posizioni espresse dai partecipanti alla consultazione e alla conferenza la **dimensione delle società nazionali** può influire sulla distribuzione delle SE. I maggiori costi (in particolare, il requisito patrimoniale minimo elevato) e la complessità nella costituzione di una SE rispetto a una società per azioni rappresenterebbe un serio ostacolo soprattutto negli Stati membri in cui le società nazionali sono generalmente di piccole e medie dimensioni. Questo elemento potrebbe in parte spiegare la scarsa diffusione delle SE in paesi come la Polonia, la Spagna, il Portogallo, la Grecia e l'Italia. Un partecipante alla consultazione pubblica ha inoltre sottolineato l'esistenza di una correlazione positiva tra il numero di società multinazionali e di SE in un determinato Stato membro.

Anche la **conoscenza e la consapevolezza del mondo giuridico e imprenditoriale** in tema di SE sembra ricoprire una certa importanza. Alcune testimonianze indicano che le SE sono più numerose negli Stati membri in cui sono state promosse attivamente, come ad esempio nella Repubblica ceca e in Germania, mentre sono pochissime o addirittura assenti in Italia o in Spagna, dove è piuttosto difficile reperire informazioni e consulenza in merito a questa forma giuridica. Potrebbe essersi verificato anche un effetto a spirale positivo: una forte presenza di SE in uno Stato membro ha aumentato l'interesse di altre società per questa forma giuridica, con un incremento nel numero di SE create in quel paese.

Lo studio esterno rileva inoltre che **l'attuazione tardiva della direttiva SE in alcuni Stati membri** potrebbe aver influito sul livello di informazione e sul numero di SE in questi paesi[6].

Un'altra tendenza indica che, in generale, il numero di SE è maggiore in quei **paesi che autorizzano esclusivamente il sistema dualistico di governo societario** rispetto ai paesi in cui è accettato esclusivamente il sistema monistico, mentre sono pochissime le SE costituite in paesi che autorizzano già entrambi i sistemi. Tuttavia, alcuni partecipanti alla consultazione pubblica sottolineano come la scelta di una struttura amministrativa estranea alla legislazione

[6] Il numero di SE nei paesi che hanno attuato la direttiva SE nel 2006 o successivamente (ad esempio Slovenia, Grecia, Lussemburgo, Irlanda, Bulgaria e Romania) è ridotto.

nazionale del paese in cui la SE è registrata possa dare adito a incertezze giuridiche o a difficoltà pratiche.

Per quanto concerne la correlazione diretta tra la distribuzione delle SE nei vari Stati membri e le **norme nazionali sulla partecipazione dei lavoratori**, le opinioni delle parti interessate sono divergenti. Mentre lo studio esterno e la grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione pubblica concordano, in generale[7], nel riconoscere l'esistenza di questa tendenza, le organizzazioni dei lavoratori e i ricercatori che operano nel campo del diritto del lavoro dissentono da questa opinione.

I partecipanti alla consultazione pubblica hanno indicato anche altre possibili spiegazioni della distribuzione delle SE nell'UE/SEE, in particolare: i) la flessibilità in alcuni aspetti della forma giuridica delle SE rispetto alle forme nazionali, ii) il diverso valore attribuito al marchio europeo, iii) la differenza nei costi di costituzione e di transazione per una SE e iv) i regimi fiscali degli Stati membri.

Anche il numero elevato di **SE inattive** in alcuni Stati membri, come la Repubblica ceca e la Germania, contribuisce a spiegare la forte presenza di SE in questi due Stati membri[8]. Dalle informazioni raccolte emerge che la creazione di SE inattive da parte di professionisti in questi paesi potrebbe essere motivata dal fatto che il sistema delle società inattive in vendita è prassi comune in tali paesi[9] e soddisfa specifiche esigenze aziendali. Secondo i partecipanti alla consultazione pubblica, le società acquistano SE inattive principalmente per risparmiare tempo e denaro ed evitare una procedura di costituzione complessa e incerta. Alcuni partecipanti hanno sottolineato inoltre come, grazie alle SE inattive, sia possibile costituire una SE senza dover adempiere gravose procedure in caso di società transfrontaliere[10] o affrontare le negoziazioni sul coinvolgimento dei lavoratori. La possibilità di evitare requisiti stringenti riveste una particolare importanza per le società più piccole. Le organizzazioni dei lavoratori temono invece che le SE inattive possano essere utilizzate per aggirare le norme della direttiva SE sul coinvolgimento dei lavoratori. In questo contesto va sottolineata la carenza di informazioni in merito a molte SE inattive dopo la loro costituzione, cosa che potrebbe essere in parte motivata dal fatto che i conti annuali vengono pubblicati retrospettivamente. Un'altra spiegazione è rappresentata dal fatto che alcune società, viste le dimensioni ridotte, hanno soltanto l'obbligo di pubblicare lo stato patrimoniale in forma abbreviata e la nota integrativa al bilancio. Stando a quanto riportato, in alcuni casi i conti annuali non sono disponibili nei registri delle imprese, senza alcuna giustificazione.

4. PROBLEMI PRATICI NELL'APPLICAZIONE DELLO STATUTO DELLA SE

Sulla base delle informazioni raccolte durante le consultazioni con le parti interessate, sono stati individuati numerosi problemi correlati all'applicazione dello statuto della SE per quanto

---

7 Questa tendenza presenta tuttavia delle eccezioni: alla data del 25 giugno 2010 sono pochissime, o addirittura assenti, le SE registrate in Slovenia (0), Ungheria (3), Finlandia (0), Danimarca (2) e Svezia (9), sebbene questi paesi siano dotati di norme piuttosto dettagliate in tema di partecipazione dei lavoratori, mentre si registra un numero maggiore di SE nel Regno Unito (23) e in Francia (19), benché le norme relative alla partecipazione dei lavoratori per questi due paesi siano limitate o inesistenti.

8 Tuttavia, questi due paesi vantano anche il maggior numero di SE operative.

9 La situazione è diversa in Francia e Italia dove, secondo i partecipanti alla consultazione pubblica, le società inattive non sono realmente conosciute o utilizzate.

10 Ad esempio, evitare l'applicazione dei requisiti transfrontalieri per ciascuna affiliata di un gruppo che viene trasformato in una SE.

concerne sia la creazione, sia il funzionamento della SE. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione contiene una spiegazione più dettagliata dei problemi individuati durante le consultazioni con le parti interessate.

4.1. Creazione di una SE

Lo scopo iniziale dello statuto della SE era quello di creare una forma europea per le imprese transfrontaliere di dimensioni ragionevoli già esistenti, senza per questo ostacolare le piccole e medie imprese che intendono costituire una SE. Tuttavia, dalla conferenza e dalla consultazione pubblica è emerso che le società, in particolare le PMI, considerano le attuali condizioni di costituzione estremamente gravose. **I costi di costituzione, le procedure lunghe e complesse e le incertezze giuridiche connesse al processo di costituzione della SE**, in gran parte derivanti dalla carenza di uniformità dello statuto della SE e dai numerosi riferimenti al diritto nazionale, rappresentano i principali ostacoli che dissuadono le imprese dal creare una SE. Le parti interessate citano, tra gli ostacoli maggiori, la **severità dei requisiti transfrontalieri** (in particolare, il requisito per cui le società che intendono costituire una SE devono aver avuto un'affiliata o una succursale in un altro Stato membro per almeno due anni prima della creazione della SE), **il numero limitato di modalità di costituzione** di una SE e un **requisito patrimoniale minimo elevato**.

Con riferimento al **numero limitato di modalità di costituzione**, i partecipanti alla conferenza e alla consultazione hanno indicato alcuni aspetti che potrebbero essere soggetti a possibili adeguamenti: in particolare, l'impossibilità per le società a responsabilità limitata di creare direttamente una SE mediante fusione o trasformazione transfrontaliera, nonché l'impossibilità di costituire una SE tramite scissione. La possibilità di costituire una SE mediante scissione fa riferimento all'opportunità di **ampliare il concetto di fusione previsto nell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento SE** (si veda l'articolo 69, lettera b)). Un partecipante alla consultazione sostiene che la scissione è uno strumento immediato per effettuare ristrutturazioni sia all'interno che oltre i confini di uno Stato membro e che una scissione transfrontaliera, con cui potrebbe essere costituita una SE, sarebbe una soluzione più semplice e veloce rispetto alle alternative esistenti[11]. Inoltre, sebbene non vi sia una legislazione UE sulle scissioni transfrontaliere, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa *Sevic* (C-411/03) ha già riconosciuto la possibilità di effettuare una scissione transfrontaliera nel caso in cui le società coinvolte siano disciplinate dalle leggi di Stati membri diversi. Tuttavia, lo studio esterno sostiene che la possibilità di costituire una SE tramite scissione porterebbe a un'ulteriore separazione dell'unità economica e giuridica di un gruppo di società, piuttosto che a una semplificazione del gruppo stesso[12].

Alcune parti interessate (società, incluse le SE, consulenti giuridici e associazioni di imprese) ritengono inoltre che le **norme applicabili alle SE in materia di coinvolgimento dei lavoratori**, in particolare la procedura di negoziazione relativa alla costituzione di una SE, siano lunghe e complesse. Tuttavia, secondo i sindacati queste trattative non rappresenterebbero un ostacolo, ma piuttosto un meccanismo imprescindibile per un buon

---

[11] Le alternative sono: i) una scissione nazionale seguita da una fusione transfrontaliera, che può essere effettuata sulla base del regolamento SE o della direttiva 2005/56/CE seguita, nel caso in cui la fusione transfrontaliera sia eseguita in conformità alla direttiva 2005/56/CE, da una trasformazione della società incorporante in una SE, oppure ii) una scissione nazionale seguita da una trasformazione della società incorporante in una SE e da un successivo trasferimento della sede sociale della SE stessa.

[12] Inoltre, nessuna delle SE intervistate dagli assegnatari dello studio esterno e nessun partecipante alla consultazione ha indicato il numero limitato di modalità di costituzione come un fattore negativo.

dialogo tra la direzione e i lavoratori di un'azienda. D'altro lato, i sindacati temono che le norme SE non siano del tutto adeguate a qualsiasi situazione. Nello specifico, lo statuto della SE non prevede una norma chiara in merito alla possibilità di registrare, o no, una SE inattiva in assenza di negoziati sul coinvolgimento dei lavoratori, dal momento che né la SE, né le società partecipanti hanno dipendenti al momento della creazione della SE stessa.

4.2. Durata di una SE

Diversi partecipanti alla consultazione pubblica ritengono che il requisito per cui **la sede sociale e l'amministrazione centrale di una SE devono essere situate nello stesso Stato membro** (o, in alcuni Stati membri, devono avere la stessa ubicazione) costituisca un ostacolo pratico[13]. Lo statuto prevede una sanzione severa (liquidazione) nel caso in cui la SE non ottemperi a questo requisito. Dopo l'adozione dello statuto della SE si sono registrati sviluppi significativi che hanno modificato l'approccio alla questione relativa alla sede delle società. In particolare, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha aperto la strada all'accettazione del principio di separazione tra la sede sociale e l'amministrazione centrale nell'UE[14]. Inoltre, molte parti interessate sostengono che il principio della sede effettiva sia di difficile applicazione pratica in un mondo moderno in cui non è facile determinare l'ubicazione delle sedi operative di una società internazionale, ossia del luogo in cui vengono prese le decisioni strategiche. Il principio secondo cui il diritto societario applicabile è definito dalle leggi del paese in cui è situata la sede sociale della SE, è chiaro e facilmente individuabile. Inoltre, la possibilità di separare la sede sociale e l'amministrazione centrale della SE potrebbe rappresentare un elemento interessante per la semplificazione della struttura del gruppo[15] e segnare un passo avanti verso una migliore collimazione dell'unità economica e giuridica dei gruppi aziendali all'interno dell'UE. Lo studio esterno sostiene la tesi della separazione, che è supportata anche dalle imprese, ma osteggiata da altri soggetti interessati, come ad esempio alcuni Stati membri e sindacati. Questi temono, tra l'altro, che la possibilità di separare la sede sociale e l'amministrazione centrale possa complicare l'applicazione dei controlli fiscali, a causa della mancanza di trasparenza delle informazioni relative alle società registrate in altri Stati membri.

Alcuni partecipanti alla consultazione pubblica hanno sollevato una serie di problemi pratici correlati alle differenze nelle norme nazionali in merito al processo di trasferimento della sede sociale della SE, nonché alle disposizioni gravose, o poco chiare, sull'organizzazione interna delle SE. I partecipanti alla conferenza hanno indicato che lo statuto della SE dovrebbe garantire una maggiore flessibilità ai soci fondatori e agli azionisti in merito all'organizzazione interna della SE, sebbene le società nazionali negli Stati membri di iscrizione della SE non possano godere di questa flessibilità[16]. Questo fattore ridurrebbe inoltre il numero di riferimenti alla legislazione nazionale. Tuttavia, dal momento che in questo modo la SE entrerebbe in concorrenza diretta con le forme giuridiche nazionali, sono state sollevate riserve in merito alla portata di un eventuale intervento politico a tale riguardo.

---

13 Cfr. articolo 69, lettera a), del regolamento SE.

14 Cfr. cause *Centros* (C 212/97), *Überseering* (C 208/00), *Inspire Art* (C 167/01), *SEVIC* (C 411/03) e *Cartesio* (C 210/06).

15 La SE potrebbe registrare le proprie affiliate in uno Stato membro, assoggettando dunque l'intero gruppo a un unico regime di diritto societario, sebbene le amministrazioni centrali di ciascuna affiliata siano situate in altri Stati membri dove verrebbero di fatto condotte le attività.

16 Cfr. articolo 69, lettera d), del regolamento SE.

Alcune parti interessate hanno segnalato diversi problemi di carattere interpretativo in merito alla disposizione dello statuto della SE relativa alla **trasformazione di una SE esistente in una società nazionale**.

Diversi partecipanti alla consultazione pubblica e rappresentanti sindacali alla conferenza hanno sottolineato anche la carenza di norme chiare sul coinvolgimento dei lavoratori in caso di **attivazione di una SE inattiva** o di modifiche strutturali in seguito alla creazione della SE. Secondo i sindacati, vi è il rischio che le norme sul coinvolgimento dei lavoratori possano essere aggirate.

L'articolo 69, lettera c), dello statuto della SE richiede alla Commissione di esaminare l'opportunità di rivedere la norma relativa alla competenza giurisdizionale, di cui all'articolo 8, paragrafo 16, dello statuto, alla luce di eventuali modifiche future delle leggi europee o nazionali nel settore interessato dalla convenzione di Bruxelles del 1968 (di seguito la "convenzione")[17]. Questa clausola di revisione è stata aggiunta allo scopo di tenere in considerazione eventuali modifiche delle norme sulla competenza giurisdizionale successivamente all'adozione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 (il "regolamento Bruxelles I"), che ha sostituito la convenzione. Ciò si è reso necessario dal momento che il regolamento Bruxelles I, discusso parallelamente al regolamento SE, è stato adottato al termine delle discussioni sullo statuto della SE. L'articolo 8, paragrafo 16, dello statuto della SE prevede che dopo il trasferimento della sede sociale in un altro Stato membro, una SE può essere ancora considerata come avente la sede sociale nello Stato membro in cui era iscritta prima del trasferimento per quanto concerne le attività precedenti al trasferimento stesso. Questa norma consente di avviare azioni giudiziarie, correlate a operazioni della SE intraprese prima del trasferimento, nello Stato membro in cui la SE era iscritta. Tale norma deve essere letta unitamente alle norme applicabili sulla competenza giurisdizionale, in particolare gli articoli 2 e 60 del regolamento Bruxelles I, secondo cui i procedimenti a carico di una società possono essere portati dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui la società ha la propria sede (sociale) statutaria. Pertanto, l'articolo 8, paragrafo 16 amplia l'ambito di competenza giurisdizionale per i procedimenti giudiziari a carico di una SE rispetto a quello vigente per altri tipi di società ai sensi del regolamento Bruxelles I. La Commissione non è al corrente di casi di applicazione della norma di cui all'articolo 8, paragrafo 16. Inoltre, non è certo che tale disposizione aggiunga elementi alle norme esistenti sulla competenza giurisdizionale contenute nel regolamento Bruxelles I, in virtù del quale è già possibile trasferire i procedimenti giudiziari dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui, ad esempio, è stato perfezionato un contratto, oppure sono stati causati o subiti danni. Tuttavia, al momento la Commissione non vede alcun motivo per modificare la norma vigente.

5. ONERI AMMINISTRATIVI

Il Centro di studi politici europei ha effettuato una misurazione[18] degli oneri amministrativi contenuti nel regolamento SE. Secondo i calcoli effettuati, il regolamento SE impone oneri amministrativi per un valore annuo di 5,2 milioni di euro, ossia lo 0,04% dei 12,1 miliardi di euro di oneri amministrativi misurati nel settore conti annuali/diritto societario nel

[17] Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

[18] Cfr. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/better-regulation/files/abst09_ceps_extension_en.pdf.

febbraio 2009[19]. Tuttavia, occorre sottolineare che gli oneri amministrativi coprono i costi amministrativi di tutti gli obblighi d'informazione richiesti, indipendentemente dal fatto che tali obblighi siano necessari per tutelare gli interessi legittimi delle parti interessate. Il gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi[20] sottolinea che eventuali riforme future dello statuto della SE dovrebbero tenere in considerazione anche la riduzione degli oneri amministrativi e suggerisce di analizzare, in particolare, le possibilità di ridurre gli obblighi d'informazione correlati alle notifiche, alla pubblicazione delle informazioni, al ricorso a esperti indipendenti e ai requisiti per le riunioni[21].

6. CONCLUSIONE

Lo studio esterno ha concluso che gli obiettivi originari dello statuto della SE sono stati in una certa misura raggiunti, ma vi è spazio per un ulteriore miglioramento.

La Società europea ha consentito alle imprese di dimensioni europee di trasferire la sede sociale oltre confine, di migliorare il processo di riorganizzazione e ristrutturazione, nonché di scegliere tra varie strutture amministrative, preservando al tempo stesso i diritti dei lavoratori al coinvolgimento e tutelando gli interessi degli azionisti di minoranza e dei terzi. Altre caratteristiche positive della SE sono l'immagine europea e il carattere soprannazionale.

Tuttavia, i sei anni di esperienza maturati con il regolamento SE hanno mostrato che l'applicazione dello statuto pone una serie di problemi pratici. Infatti, lo statuto della SE non prevede una forma di SE omogenea all'interno dell'Unione europea, bensì 27 tipi diversi di SE. Lo statuto contiene molti riferimenti alla legislazione nazionale e vi è incertezza in merito all'effetto giuridico delle leggi direttamente applicabili e alla loro interfaccia con il diritto nazionale. Inoltre, la distribuzione disomogenea delle SE all'interno dell'Unione europea mostra come lo statuto non sia adeguato alla situazione delle società in tutti gli Stati membri.

Eventuali modifiche allo statuto della SE, volte ad affrontare i problemi pratici individuati da varie parti interessate, dovranno tenere conto del fatto che lo statuto della SE è il risultato di un delicato compromesso frutto di lunghi negoziati. La Commissione sta attualmente esaminando alcune possibili modifiche da apportare allo statuto della SE, con l'obiettivo di formulare eventuali proposte nel 2012. In tal caso, le modifiche dovrebbero essere attuate parallelamente a una possibile revisione della direttiva SE, previa consultazione delle parti sociali conformemente all'articolo 154 del trattato. Più in generale, le misure che la Commissione proporrebbe come fase successiva alla presente relazione sarebbero soggette ai principi del miglioramento della regolamentazione, che prevedono anche una valutazione d'impatto.

---

[19] La misurazione si è basata su 8 delle direttive più gravose del settore. Cfr. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/better-regulation/files/abst09_companylaw_en.pdf.

[20] Il gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi è stato istituito allo scopo di assistere la Commissione nell'attuazione del programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea (cfr. decisione della Commissione C(2007) 4063 del 31 agosto 2007, articolo 2).

[21] Parere del gruppo ad alto livello del 20 maggio 2010, paragrafo 30.